

SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO
IL RESPONSABILE

LUISA MARTELLI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	PG	2011	232421
DEL	27 SET 2011		
MM			

Ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici delle Aziende USL
della Regione Emilia-Romagna
Alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Ulteriori indicazioni e chiarimenti circa l'applicazione dei nuovi ticket sulle prestazioni di assistenza farmaceutica (DGR 1190/2011 e Circolari 14/2011 e 14 bis/2011).

Si fa seguito ai provvedimenti regionali in oggetto per sottolineare alcuni aspetti applicativi nell'ambito dell'assistenza farmaceutica.

Termine della fase di avvio

Il termine oltre il quale l'assistito deve essere in possesso dell'autocertificazione vidimata è fissato al 1° ottobre 2011, pertanto:

- ▶ fino al 1° ottobre 2011 all'assistito, non esente, che non sia in grado di fare immediatamente l'autocertificazione del reddito, non sarà applicato alcun ticket e le ricette saranno comunque spedite dalla farmacia;
- ▶ dal 2 ottobre 2011 all'assistito sprovvisto di autocertificazione vidimata (o abbinata alla ricevuta della trasmissione per posta raccomandata, fax, e-mail) sarà applicato, in assenza di esenzione, il ticket massimo previsto.

Apposizione del codice RE sulla ricetta

L'assistito deve apporre manualmente sulla ricetta, con la collaborazione della farmacia, il codice relativo alla fascia di reddito, ed esibire al farmacista l'autocertificazione vidimata, fino a quando tale codice sarà automaticamente apposto sulle ricette dai medici prescrittori.

Farmaci di fascia C

A questi farmaci non si applicano i nuovi ticket e la loro erogazione a carico del SSR può avvenire solo a favore degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (G01 e G02) e degli invalidi vittime del terrorismo e dei loro famigliari (V01). In nessun caso è richiesto che la prescrizione sia correlata alla patologia invalidante.

Medicinali a brevetto scaduto

I nuovi ticket si applicano anche a questi farmaci e, nel caso sia richiesto all'assistito il pagamento di una differenza di prezzo rispetto a quello di riferimento, tale compartecipazione si somma ai nuovi ticket. Si rammenta che i soli soggetti esenti dal pagamento della compartecipazione nell'ambito della lista di trasparenza sono gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (G01 e G02) e gli invalidi vittime del terrorismo e i loro famigliari (V01).

Viale Aldo Moro 21
40127 Bolognatel 051.527.7291
fax 051.527.7061segrpfm@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Multiprescrizione

Per il trattamento dei soggetti esenti per patologia cronica e invalidante (001-056) o per malattia rara (RAannn-RQannn) è consentita la prescrizione fino a tre pezzi per ricetta purché non si superino i sessanta giorni di terapia.

Lavoratori colpiti dalla crisi

Gli assistiti rientranti nelle categorie individuate dalla DGR 1036/2009 (e successive reiterazioni) e i familiari a loro carico, sono esenti dal pagamento dei nuovi ticket (codice di esenzione E99).

L'appartenenza a tali categorie deve essere dichiarata dall'assistito, al momento dell'erogazione della prestazione, utilizzando il modello adottato dall'Azienda USL in base alla Circolare n. 9, della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, del 27 luglio 2009 (Allegato 1).

Poiché il diritto all'esenzione è riconosciuto con riferimento alla condizione dell'assistito *al momento della fruizione della prestazione* si rende necessario raccogliere la dichiarazione, datata e firmata in originale, ogni volta che l'assistito presenta in farmacia nuove prescrizioni. Con la collaborazione della farmacia l'assistito appone poi sulla ricetta il codice E99.

Per consentire i previsti controlli le dichiarazioni rilasciate ai sensi della circolare sopra richiamata sono raccolte dalla farmacia e consegnate all'Azienda USL, contestualmente alle ricette cui si riferiscono, in plichi separati.

Assistiti non residenti

- ▶ Gli Stranieri Temporaneamente Presenti dichiarano lo stato di indigenza al momento del rilascio del tesserino STP e sono pertanto inseriti "d'ufficio", senza necessità di compilare l'autocertificazione, nella più bassa fascia di reddito individuata dal codice RE1 che deve comunque essere apposto sulla ricetta dall'assistito con la collaborazione della farmacia;
- ▶ Gli assistiti non residenti nel territorio regionale, che non abbiano effettuato la scelta del medico (non domiciliati), non devono consegnare l'autocertificazione all'Azienda USL o agli altri soggetti individuati (CAF, patronati, etc.) e, pertanto, ad essi non sarà richiesta l'autocertificazione vidimata nemmeno dopo il 1° ottobre 2011.

Questi assistiti devono compilare l'autocertificazione al momento dell'erogazione della prestazione e consegnarla alla farmacia. Poiché non sono presenti nelle anagrafi delle Aziende sanitarie questi assistiti dovranno sempre apporre manualmente sulla ricetta, con la collaborazione della farmacia, il codice RE corrispondente al reddito del nucleo familiare.

Per consentire i previsti controlli le autocertificazioni sono raccolte dalla farmacia e consegnate all'Azienda USL, contestualmente alle ricette cui si riferiscono, in plichi separati.

Fatturato SSN delle farmacie

Ai fini del calcolo del fatturato SSN della farmacia, per la determinazione dello sconto dovuto al Servizio Sanitario, devono essere computate anche le somme derivanti dall'applicazione dei nuovi ticket.

Distinti Saluti

Luisa Martelli

